



COPIA

N. 76 del 13-09-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SUL CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE ALL'INTERNO DELLE ISTANZE INOLTRATE AL SUAP CLU

Il giorno 13-09-2017, alle ore 13:00 nella Solita sala delle Adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e dallo Statuto Comunale vigente, sono stati oggi convocati in seduta i componenti della GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Tramonti Stefano	Presente	Sindaco
Zigliani Tiziano	Assente	Vice Sindaco
Carleschi Elena	Presente	Assessore
Giulietti Simone	Presente	Assessore
Zonta Maurizio	Presente	Assessore
Botturi Gabrio	Presente	Assessore

Totale Presenti **5** Totali Assenti **1**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - Dott. Luigi Lanfredi -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco - Dott. Stefano Tramonti - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



Si sottopongono all'attenzione della Giunta Comunale le linee guida per la verifica delle autocertificazioni;

L'intento è quello di regolamentare in maniera univoca in tutti i comuni le procedure di verifica delle autocertificazioni contenute nelle istanze presentate al Suap CLU, in modo da uniformare i comportamenti degli uffici comunali senza aggravarli di un numero eccessivo di accertamenti;

Il documento è stato redatto dal personale del tavolo tecnico del Suap associato e approvato dal tavolo strategico;

La stesura delle linee guida sul controllo delle autocertificazioni si è resa necessaria in seguito alla segnalazione da parte di alcuni comuni della difficoltà di effettuare le verifiche per tutte le istanze presentate;

Le linee guida sul controllo delle autocertificazioni sono costituite da 11 articoli;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, che istituisce lo Sportello Unico ed in particolare l'articolo m 23, che attribuisce ai comuni le funzioni amministrative relative agli sportelli unici per le attività produttive e l'articolo 24, comma 1, che dispone che i comuni possano esercitare tali funzioni singolarmente o in forma associata;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, che disciplinava organicamente le funzioni ed i procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive ed in particolare l'articolo 3, che conferma la possibilità da parte dei comuni di esercitare le funzioni in argomento mediante forma associata;
- che con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 è stato abrogato il citato DPR 20 ottobre 1998, n. 447, essendo intervenuto l'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone in ordine al riordino e alla semplificazione della disciplina del SUAP;
- che la citata legge n. 133/2008 con il comma 3 dell'art. 18 demanda ad uno specifico regolamento la semplificazione ed il riordino dello sportello unico delle attività produttive e che sulla base di tale disposizione con decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 7 settembre 2010 è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008";



Viste e condivise le premesse con le quali si motivano l'opportunità e la necessità di provvedere all'adozione di linee guida sul controllo delle autocertificazioni;

Vista la proposta elaborata dal tavolo tecnico del Suap CLU allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica dall'Ing. Cesare Guerini, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ritenuto di non acquisire il parere contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, dal responsabile del servizio interessato, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con voti unanimi favorevoli, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità della presente,

DELIBERA

1. Di recepire le linee guida sul controllo delle autocertificazioni, presentate all'interno delle istanze inoltrate al SUAP CLU, costituite da 11 articoli, così come approvate dal tavolo strategico del Suap CLU e allegate alla presente per farne parte integrale e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267, dando atto che anche a tal fine la votazione è stata unanime.

Il Sindaco
Dott. Stefano Tramonti

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Lanfredi

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)

LINEE GUIDA SUL CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Articolo 1

Oggetto e finalità

Il Regolamento disciplina i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'interno delle istanze presentate al SUAP CLU, nonché su quelli richiesti da parte del SUAP CLU su dati ed informazioni contenuti nelle banche dati di Pubbliche Amministrazioni o Gestori ed Esercenti Pubblici. I controlli effettuati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi e falsi.

Articolo 2

Autocertificazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Per autocertificazioni si intendono:

- certificati sostituiti con dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000;
- certificati sostituiti con l'esibizione di documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 45 del citato DPR;
- qualsiasi dichiarazione resa in sostituzione di atti, documenti e certificati rilasciabili da una pubblica amministrazione o da un gestore di un servizio pubblico.

Per dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, si intendono:

- tutte le dichiarazioni di cui all'art. 47 del DPR n. 445/2000 rese nell'interesse del dichiarante finalizzate a comprovare stati, fatti e qualità personali e di altri soggetti di cui il medesimo abbia conoscenza, non certificabili.

Le autocertificazioni sono prodotte in luogo delle ordinarie certificazioni ed hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Il SUAP CLU procede all'acquisizione d'ufficio di tutte le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, nonché di tutti i dati e di documenti che siano in possesso di altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

A tal fine favorisce, per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti, attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati del Comune e le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il dritto alla riservatezza delle persone.

Le autocertificazioni richieste debbono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

Articolo 3

Tipologia dei controlli

I controlli possono essere preventivi o successivi. I primi sono compiuti durante l'iter procedurale; i secondi dopo l'adozione dei provvedimenti. Nel caso di controlli successivi all'adozione di un provvedimento, sono sottoposte a verifica esclusivamente le dichiarazioni rese dai soggetti beneficiari dello stesso.

Ogni volta che sussistano ragionevoli dubbi, debbono essere eseguiti i controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate per l'attivazione o nell'ambito del procedimento.

I controlli possono essere eseguiti su tutte le certificazioni presentate (controllo puntuale) o a campione.

Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il ragionevole dubbio che il numero di dichiarazioni non veritiere sia elevato, si dovrà ricorrere ad un controllo puntuale o all'allargamento del campione.

Articolo 4

Criteri per effettuare i controlli a campione

I controlli a campione vengono effettuati mensilmente sulle istanze presentate il mese precedente.

Il controllo viene effettuato su tutte le autocertificazioni contenute nell'istanza sottoposta a controllo.

Il numero delle istanze da sottoporre a controllo da parte di CLU è determinato nella misura percentuale del 5% (arrotondato alla unità superiore) del totale delle istanze presentate in tutti i comuni aderenti.

Le istanze da verificare saranno scelte utilizzando il primo e il secondo numero estratto dal lotto sulla ruota di Milano il primo lunedì di ogni mese. Il primo numero definisce la prima istanza ricevuta nel mese in ordine temporale. Le altre istanze verranno ricavate sommando ripetutamente il secondo numero estratto al primo.

Articolo 5

Criteri per effettuare i controlli in caso di fondato dubbio

Oltre a quanto previsto dal precedente articolo 4, i controlli verranno effettuati ogni volta che il Responsabile del SUAP CLU abbia un fondato dubbio sulle dichiarazioni presentate. Saranno verificate tutte quelle dichiarazioni in contrasto con situazioni note al SUAP CLU o alle amministrazioni dei comuni aderenti, o dalle quali emergano elementi di incoerenza palese o di inattendibilità evidente delle informazioni rese, o di imprecisioni e omissioni tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali. Tali controlli saranno effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti per il regolare svolgimento del procedimento.

Articolo 6

Modalità dei controlli

Il controllo delle autocertificazioni è disposto dal Responsabile dello Sportello Unico:

- direttamente, mediante la consultazione dei registri esistenti nei Comuni aderenti al SUAP CLU per tutte le certificazioni sostitutive al cui rilascio dovrebbero provvedere gli stessi uffici comunali ovvero in presenza, anche per altri scopi, della relativa certificazione o conferma dati in regime di validità;
- richiedendo la verifica all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, osservando le procedure di cui all'art. 43 del DPR 445/2000. In questi casi oltre alla trasmissione dell'istanza, verrà richiesto agli uffici competenti un parere espresso.

I controlli devono essere attivati nei tempi stabiliti dalla normativa di settore e comunque idonei, per gli specifici procedimenti, a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa.

Articolo 8

Rilevazione di errori sanabili e di imprecisioni

In presenza di accertati errori sanabili, il Responsabile del Suap invita l'interessato a rettificare, con apposita annotazione sottoscritta, gli errori accertati, avvertendolo che non provvedendovi entro il termine di 10 giorni, salvo cause di forza maggiore, il procedimento non ha seguito (art. 71 del DPR n. 445/2000).

Per poter richiedere l'integrazione dell'elemento informativo errato o impreciso, se sanabile, il Responsabile deve verificare, fermo restando che le incompletezze si intendono sempre sanabili:

- l'evidenza dell'errore;
- la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
- la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Articolo 9

Provvedimenti conseguenti il riscontro di false dichiarazioni

In caso di dichiarazioni mendaci, il Responsabile è tenuto ad attivarsi immediatamente, trasmettendo gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Nel caso di verifica di dichiarazioni mendaci nelle quali il dato dichiarato in maniera non veritiera sia determinante per la conclusione del procedimento, il Responsabile deve adottare nei confronti del soggetto che ha dichiarato il falso, senza attendere l'esito della denuncia penale, provvedimento motivato di diniego o sospensione dell'istanza.

Articolo 10

Relazione annuale sull'esito dei controlli

Il Responsabile del SUAP CLU trasmetterà ai Comuni aderenti, con cadenza annuale, entro il 15.02 di ciascun anno o in occasione della riunione del tavolo strategico di CLU per il rendiconto annuale, una sintetica relazione sui controlli effettuati nell'anno solare precedente.

La relazione di cui al comma precedente dovrà evidenziare i seguenti dati:

- numero totale dei controlli effettuati;
- esito dei controlli effettuati.

Articolo 11

Entrata in vigore

Le linee guida verranno applicate a partire dal giorno successivo a quello della approvazione da parte del tavolo strategico del SUAP CLU.